

Convenzione tra l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e la Fondazione Don Carlo Gnocchi per l’erogazione del servizio in “Unità stati vegetativi (USV)”

Il giorno del mese di dell’anno _____

TRA

l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata “Azienda USL TNO”, codice fiscale partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Casani, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Azienda USL TNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Fondazione Don Carlo Gnocchi, di seguito denominata “Fondazione”, codice fiscale/partita IVA 12520870150, sede legale in Milano, piazzale Rodolfo Morandi, 6, rappresentata da nato a , domiciliato per la carica in ;

PREMESSO CHE

- la deliberazione di Giunta Regionale Toscana 309/2018, come modificata dalla successiva deliberazione GRT 1374/2018, prevede e disciplina l’organizzazione delle unità di accoglienza per persone con grave disabilità conseguente a patologia neurologica acquisita, distinguendo due tipologie di setting sanitari territoriali, secondo il principio dell’intensità di cura: quelle ad “alta intensità assistenziale” e quelle “a bassa intensità assistenziale”;

- la deliberazione suddetta prevede, in particolare, le “Unità per Stati Vegetativi (USV)”, quali Unità di degenza extra-ospedaliera attivate in strutture sanitarie dedicate all’accoglienza di persone in stato vegetativo, stato di minima coscienza o con “Locked-in Syndrom”, alla dimissione dai reparti di riabilitazione o da altri reparti ospedalieri;

- in accordo fra le parti, si ritiene utile attuare un servizio residenziale rivolto ai destinatari sopra descritti, in collaborazione con la Fondazione, in coerenza con gli obiettivi della citata deliberazione Giunta Regionale Toscana 1374/2018,

- la Fondazione è un presidio di ricovero e cura autorizzato ed accreditato che soddisfa i requisiti previsti dalla sezione D.6 dell’allegato A del Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, approvato

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n.79/R;

- la deliberazione aziendale _____ n. _____ ha approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione regolamenta il rapporto fra l'Azienda USL TNO e la Fondazione per quanto riguarda l' Unità per Stati Vegetativi – di seguito definita USV - realizzata presso la sede della Fondazione stessa a Marina di Massa (MS).

Art.3 - Destinatari delle prestazioni

Destinatari delle prestazioni sono persone, residenti nel territorio dell'Azienda USL TNO, che si trovano in una condizione clinica di sostanziale stabilità ma elevata complessità, che versano in stato vegetativo o in uno stato di minima coscienza e possono necessitare di ventilazione meccanica invasiva, ricoverati in reparti per acuti per i quali non ci sono le condizioni di appropriatezza per un percorso riabilitativo oppure utenti per i quali può dirsi conclusa la fase di permanenza nel reparto di alta specialità riabilitativa (cod. 75 o cod. 56), ma risulta prematura l'attivazione di un percorso di reinserimento nel proprio “contesto di vita”. Il bisogno espresso dai destinatari di riferimento è di tipo sanitario e l'intensità assistenziale appropriata è la intensità.

L'accesso alla USV avviene in assenza di ulteriori obiettivi riabilitativi, quando la condizione di disabilità misurata secondo l'Indice di Barthel è inferiore a 24, il bisogno assistenziale è alto e continuativo e la complessità clinica è elevata o aggravata dalla necessità di ventilazione meccanica invasiva.

Art.4 - Modalità di accesso

L'accesso alla USV può venire:

- ✓ dai reparti per acuti (quando non ci sono le condizioni di appropriatezza per un percorso riabilitativo ospedaliero);
- ✓ dai reparti di riabilitazione (quando, ultimato il percorso riabilitativo, non è possibile il rientro a domicilio).

L'accesso è subordinato alla specifica attività di valutazione del bisogno dell'assistito e successiva valutazione da parte del Responsabile del Reparto Ospedaliero o del Responsabile della UOC RRF (Recupero e riabilitazione funzionale) dell'Azienda USL TNO, condivisa con ACOT di competenza territoriale.

La richiesta di inserimento in USV deve essere valutata e autorizzata dal Responsabile dell'Area Nord del Dipartimento di Riabilitazione e dallo stesso comunicata – attraverso specifica modulistica - al Medico referente della USV, di cui al successivo art.6, nonché alla ACOT della Zona di residenza dell'assistito.

All'accettazione del paziente, la USV si impegna a definire un Piano di Inserimento in cui saranno declinate:

- ✓ azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate;
- ✓ quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione;
- ✓ strumenti, scadenze e metodi della verifica del piano in itinere ed ex post.

In caso di mancanza di disponibilità di posti, la Fondazione provvederà ad inserire il paziente in lista d'attesa sulla base dell'ordine cronologico di richiesta. Sono fatte salve specifiche esigenze di inserimento urgente che potranno essere concordate fra le parti, anche in deroga al principio dell'ordine cronologico

Art.5 - Durata inserimento, variazioni, proroghe, dimissioni e monitoraggio dell'attività

Secondo le modalità operative concordate, la Fondazione si impegna a comunicare all'Azienda USL TNO la data di ammissione del paziente nella USV, la data di dimissione equalsiasi variazione relativa alla permanenza degli ospiti nella struttura, ad esempio per unricovero ospedaliero. La USV farà riferimento all' Ospedale Apuano dell'Azienda USL TNO in tutte le situazioni di sopraggiunta instabilità clinica degli utenti.

La durata dell'inserimento in USV non è di norma superiore ai 6 mesi. Eventuali proroghe devono essere motivate e richiedono da parte della USV la definizione di un nuovo “Piano di Inserimento”, che dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell'Area Nord del Dipartimento di Riabilitazione. Il Dipartimento di Riabilitazione si riserva di individuare un proprio Medico fisiatra che possa accedere alla USV e condividere con l'équipe della Struttura gli obiettivi, la permanenza e l'eventuale dimissione dell'utente.

Al momento delle dimissioni, la Fondazione archivia correttamente la documentazione relativa all'ospite.

Art.6 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La Fondazione si impegna ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa

(Marina di Massa Via don Gnocchi, 24), impiegando personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Fondazione si impegna altresì a nominare un referente medico ed un coordinatore infermieristico dedicati alla USV in oggetto.

La Fondazione garantisce agli ospiti le prestazioni secondo gli standard previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 7 – Farmaci, dispositivi medici monouso e prestazioni di laboratorio

La tariffa giornaliera pro-capite di cui al successivo articolo 9 è comprensiva delle prestazioni di attività specialistica, diagnostica e clinica, dei farmaci, dei device e dei dispositivi medici necessari all'assistenza, con la sola esclusione di:

- farmaci ad alto costo;
- trasfusioni;
- dispositivi protesici altamente personalizzati;
- interventi V.A.C (Vacuum Assisted Closure) Therapy.

Art. 8 - Disposizioni specifiche sulle prestazioni di laboratorio

L'Azienda USL TNO provvederà a fornire alla USV un accesso specifico e differenziato rispetto a quello per i reparti di riabilitazione ospedaliera, all'applicativo di laboratorio DNWEB territorio, caricandoli sul CdC specifico della USV stessa.

Attraverso tale procedura la Fondazione potrà richiedere, con oneri a proprio carico, le prestazioni necessarie e di esse riceverà riscontro dal Laboratorio Analisi competente per ambito.

Art. 9 – Tariffe e budget finanziario

La tariffa giornaliera pro-capite riconosciuta alla Fondazione per il servizio in oggetto è stabilita in € 255,00/die, comprensiva di quanto indicato al precedente art. 7.

La tariffa sarà erogata a effettiva presenza.

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto è previsto un tetto finanziario massimo e onnicomprensivo di € 372.300,00 annuo per l'anno 2022 (quindi € 186.150 per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2022) .

Per i successivi anni di validità della presente convenzione, il tetto finanziario sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'Azienda USL TNO. In mancanza di comunicazioni si intenderà confermato il tetto di € 372.300 annui anche per le annualità successive. Fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, il tetto di spesa costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' Azienda USL TNO. Il superamento del tetto

assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Fondazione. La Fondazione si impegna a non richiedere ad alcun titolo ai pazienti integrazioni alla retta giornaliera stabilita con il presente atto.

Art. 10 – Rendicontazione attività e obblighi informativi

Entro il decimo giorno del mese successivo, la Fondazione si impegna ad inviare via mail all'ufficio amministrativo dell'Azienda USL TNO competente e al Dipartimento di Riabilitazione il rendiconto dell'attività erogata nel mese precedente. Tale rendiconto rispecchia l'attività oggetto della fattura mensile di cui all'articolo seguente. Il rendiconto, debitamente firmato dal Direttore Amministrativo e/o Sanitario della Fondazione o delegati, contiene l'elenco delle prestazioni effettuate nel mese di competenza, con l'indicazione per ciascun assistito dei seguenti elementi:

- ✓ cognome, nome, data di nascita e comune di residenza anagrafica dell' assistito;
- ✓ data di ingresso
- ✓ numero di giornate di inserimento (potrà essere conteggiato solo il giorno di ingresso o solo il giorni di uscita).
- ✓ numero eventuale di giornate di sospensione temporanea del servizio
- ✓ eventuale data di cessazione del servizio

La Fondazione si impegna a utilizzare ai fini della rendicontazione apposito modulo fornito dall'Azienda USL TNO. La corretta rendicontazione costituisce documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle fatture. In attuazione della DGRT 309/2018 e successiva DGRT 1374/2018, la Fondazione si impegna all'espletamento degli obblighi informativi di cui al D.M. 5 dicembre 2006 "Modelli dirilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie" per la rilevazione delle strutture e dell'attività, di cui ai D.M. del 17 Dicembre 2008 di "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali" e di cui alla DGRT n.773/2009 di "Istituzione del Sistema informativo regionale dell'assistenza domiciliare eresidenziale" per la rilevazione dell'attività analitica.

La Fondazione si impegna anche ad individuare un proprio operatore amministrativo che, previa debita formazione effettuata con le modalità previste da ESTAR, abbia il compito di alimentare il flusso dedicato alla USV in SINSS (aster), garantendone il costante aggiornamento.

Art. 11 - Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la

Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell'ordine elettronico su piattaforma NSO

La Struttura emette fatture fino a concorrenza dei tetti di spesa programmati. L'Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa, e comunque non darà luogo al pagamento oltre il budget.

2. Le fatture, emesse in coerenza con i tetti di spesa programmati, dovranno essere inviate dalla Struttura all'Azienda entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando la descrizione "servizio USV _____" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio".

3. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Struttura, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, la documentazione di cui all'art. 10 richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. In caso contrario l'Azienda sosponderà il termine di pagamento fino al ricevimento della documentazione richiesta. Da tale data ricominceranno a decorrere i termini per il pagamento.

4. L'Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. La Struttura è tenuta, pertanto, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Casa di Cura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 12 – Controlli

La Fondazione riconosce all'Azienda USLTNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli sanitari sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Art. 13 – incompatibilità del personale

La Struttura comunicherà via mail alla S.C Gestione del Privato Accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione , una volta l'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

La struttura si impegna altresì al rispetto della normativa relativa al “pantoufage” dichiarandosi consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di violazione .

Art. 14 – Carta dei servizi

La struttura è dotata di una carta dei servizi costantemente aggiornata. La carta deve essere esposta nei locali della struttura in luogo accessibile e liberamente consultabile.

Art. 15 – Informativa agli utenti

La Fondazione si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna altresì a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione area Nord dell'ASL TNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

-I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura

di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati .

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

E' fatta esplicita richiesta all'accreditato di conservare i dati presso locali di sua proprietà, o in locazione a lui intestata, e, nell'ambito del servizio offerto, di prendere in carico la CUSTODIA DEL DATO a termini di legge.

L'accreditato dovrà SPECIFICARE la modalità di trattamento dei dati e indicare la figura del "Responsabile del procedimento" interno all'outsourcer

Art. 17 – Copertura assicurative e responsabilità

1. Nell'effettuazione del servizio, la Struttura è tenuta a tenere sollevata l'Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. A tal fine la struttura stipula, e mantiene per tutta la durata del presente Accordo contrattuale, apposita polizza RCT con primaria assicurazione che preveda massimali adeguati per tali sinistri

2. La Struttura è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

3. La Struttura assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 18 – Recesso

1. Allo scadere del primo anno di vigenza della convenzione, le Parti hanno facoltà di recedere dalla stessa ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo posta elettronica certificata.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso,

Art. 19 - Arbitrato

Le Parti convengono di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, qualsiasi controversia ed esecuzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e succ. del Codice Civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due, oppure in caso di disaccordo fra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal presidente del Tribunale di Pisa. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.¹ Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

Art. 20 – Risoluzione per inadempimento

1. Eventuali inadempienze al presente Accordo contrattuale devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto a mezzo PEC e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, l'altra Parte ha facoltà di risolvere il rapporto.

Art. 21 – Controversie e foro competente

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 22 – Decorrenza e validità

1. La presente convenzione decorrerà dal 1 luglio 2022 ed avrà validità di tre anni da tale data (termine 30 giugno 2025) e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per un ulteriore anno.

Le Parti si riservano la facoltà di rivedere in qualsiasi momento gli accordi contenuti nella presente convenzione ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che possano incidere sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente contratto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto

2. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

3.. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 23 – Bollo e registrazione

1. Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto, redatto in doppia copia, è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 d.lg. 117/2017?

2. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica

Art. 24 – Trasparenza ed integrità

1. La struttura dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con determinazione n..... del e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. La struttura è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché

alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art . 25 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano ad osservare le norme sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs 10 agosto 2018, n.101.

LA Fondazione autorizza la USL Toscana nord oVest al trattamento dei dati forniti e alla trasmissione dei medesimi a Regione Toscana ed ad eventuali terzi e comunque per ogni finalità connessa e/o relativa al presente contratto e alla gestione del medesimo nonché dei relativi pagamenti

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(dott.ssa Maria Letizia Casani) ()

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 29/06/2022 09:27:20

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265